



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

**Direzione Centrale della Finanza Locale**

**UFFICIO III - Programmazione finanziaria, analisi economico-finanziaria e  
attività contrattuale, attività di previsione e gestione bilancio**

## **ALLEGATO 1**

**NOTA METODOLOGICA SUI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 34  
BIS DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N. 126**

L'importo del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, viene ripartito tra i Comuni utilizzando i criteri previsti dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, così come modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attribuendo a ciascun comune, un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e che, per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento, con la previsione che l'importo minimo da corrispondere ai Comuni di minori dimensioni non risulti inferiore ad euro 500.

